

Il datore è anche preposto solo se c'è un unico dipendente

Salute e sicurezza

Il responsabile deve sovrintendere direttamente l'attività

Antonella Iacopini

In un'impresa con un unico dipendente, non potendo un lavoratore essere il preposto di se stesso, le funzioni saranno svolte dal datore di lavoro. Una scelta possibile, tuttavia, solo quale extrema ratio, a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale. Questa l'indicazione fornita dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del ministero del Lavoro, con l'interpello 5/2023.

Il preposto è una figura cui il legislatore ha assegnato un ruolo centrale di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro, accanto al datore di lavoro e al dirigente. Il preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, vigilando sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione affidata al dipendente. In base agli articoli 18 e 19 del Dlgs 81/2008, è suo compito verificare

il corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dpi messi a disposizione; intervenire per modificare il comportamento non conforme in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti di protezione collettiva e individuale, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Inoltre, nel caso in cui, durante



Il lavoratore non può coprire tale incarico perché è necessario che ci sia un rapporto gerarchico

la sua attività di vigilanza, rilevi deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore e al dirigente le non conformità rilevate.

Ciò premesso, come evidenziato dal ministero, sussiste sempre l'obbligo (punito in caso di violazione con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6mila euro) in capo al datore di lavoro di individuare il preposto. Ciò anche nelle piccole realtà aziendali o nei casi in cui un'attività lavorativa non abbia un dipendente che sovrintende gli altri lavoratori. La citata superiorità gerarchica porta il Ministero a dire che un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso e, nel caso in cui vi sia un solo addetto in forza, le funzioni di preposto saranno necessariamente svolte dal datore di lavoro, garantendo così l'alterità del ruolo e la possibilità effettivamente di vigilare e sovrintendere l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.

Tuttavia, considerata la delicatezza del ruolo, la coincidenza

tra la figura del datore di lavoro e del preposto si può avere solo in assenza di valide alternative e, comunque, a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente alla stessa, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA